

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | Via Gregorio Staglianò, 268 – 88064 Chiaravalle C.le | |
| 0967 91023 | | czis007001@istruzione.it | |
| 85000530791 | | czis007001@pec.istruzione.it | |
| Codici Meccanografici: IIS - CZIS007001 | | ITT - CZTF00701D - CZTF00750T | |
| IPSASR - CZRA007011 - CZRA007509 | | LICEI - CZPS00701B | |
| www.iischiaravalle.edu.it | | | |
| ITT (Meccanica Meccatronica ed Energia-Chimica Materiali e Biotecnologie) - IPSASR (Agricoltura e Sviluppo Rurale- Diurno/Serale) - LICEI (Scientifico-Linguistico) | | | |

Prot. n. 4639 I/1

Chiaravalle C.le 26 Agosto 2021

Anno scolastico 2020/21

Circolare n. 220

A tutto il Personale scolastico

Alle famiglie

Al RSPP

Al MC

Al RLS

Agli Interessati

Albo on-line – Sito – R.E.

Oggetto: Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative

Con la presente si forniscono gli aggiornamenti recenti di cui all'oggetto.

D.M. n. 257/2021: ALLEGATO 1

Piano Scuola 2021/2022: ALLEGATO 2

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi.

Nello spirito della cosiddetta "Comunità Educante", si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

D.L. 111/2021 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>) "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti." col quale, tra le varie misure, è disposto che:

- le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
- permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
- è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicheranno i protocolli già adottati nel precedente anno scolastico.

Si precisa che riguardo agli studenti il decreto non ha introdotto alcun obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass) o di vaccinazione ai fini della frequenza scolastica, per gli studenti permangono al momento, quindi, le consuete note regole, integrate e richiamate da quelle sopra riportate.

Relativamente, invece, all'introduzione dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass), per il personale scolastico e relativi controlli e sanzioni, si riporta in sintesi quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del decreto:

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico, docente e non docente, **deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID 19 (Green Pass)**. I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di questa disposizione con le modalità che saranno indicate da successivo DPCM e con possibilità di successive indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione;

Per il mancato rispetto di tale disposizione il decreto prevede una sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 35 del 22 maggio 2021 (da euro 400 a euro 1000) e la considerazione di "assenza ingiustificata". A decorrere dal quinto giorno di "assenza" il decreto prevede che il rapporto di lavoro sia sospeso e non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da specifica **Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 (ALLEGATO 3)**.

Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022 (ALLEGATO 4)

Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass (ALLEGATO 5)

Precisazioni del Dirigente scolastico anche in qualità di Datore di lavoro:

a) salvo successive modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.

Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra.

Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto,

essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Per scaricare il proprio GP consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose.

Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 <https://tinyurl.com/s46b8kdk>

Il Ministero dell'Istruzione precisa che, nel Protocollo d'intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax.

Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale.

Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme rappresenta un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, di “*effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate*”.

L'obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute..

La verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: per info

<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

COME AVVIENE LA VERIFICA

La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Poiché l'APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile.

Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR- CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Si rimanda, infine, alla sezione <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html> in cui sono raccolti tutti i documenti e le notizie ufficiali del Ministero dell'Istruzione sul rientro a scuola per l'anno scolastico 2021/2022.

Si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti e disposizioni attuative, circa le quali si darà successiva comunicazione.

Sono fatte salve integrazioni o modifiche attuate dalle competenti Autorità. *Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.*

Il Dirigente Scolastico
Prof. Saverio Candelieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93